



LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 01 03 1996 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20 3 1996 N. 5

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 " Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari".

ARTICOLO 1

(Modifica dell' articolo 2)

1. L' articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: " 1. Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare e' previsto un contributo mensile costituito da una quota variabile determinata nel modo seguente in rapporto alla consistenza numerica: a) lire 2.000.000 per ogni Consigliere fino a tre Consiglieri; b) lire 1.000.000 per ogni Consigliere da quattro fino a dieci Consiglieri; c) lire 700.000 per ogni altro Consigliere dall' undicesimo."

ARTICOLO 2

(Modifica dell' articolo 4)

1. L' articolo 4 della lr 38/ 1990 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: " 1. All' inizio di ogni legislatura e/ o all' inizio di ogni anno finanziario l' Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Capigruppo delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto della Regione Liguria. 2. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento con i contributi di cui all' articolo 2. 3. In particolare i contributi di cui all' articolo 2 sono destinati a: a) le spese per l' acquisto di libri e riviste; b) le spese per lo svolgimento di attivita' funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi; c) le spese per eventuali consulenze; d) le spese postali telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1; e) le spese per le indennita' di missione spettanti al personale dei Gruppi consiliari."

ARTICOLO 3

(Inserimento di nuovo articolo)

1. Dopo l' articolo 4 della lr 38/ 1990 e successive modificazioni e' inserito il seguente:

" Articolo 4 bis

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Capigruppo consiliari presentano all' Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto articolato secondo le categorie di spesa elencate al comma 3 dell' articolo 4 circa l' utilizzazione dei fondi erogati nell' anno precedente. 2. Il rendiconto di cui al comma 1 e' preventivamente approvato dal Gruppo consiliare il cui Capogruppo ne assume la responsabilita'; dell' approvazione e' dato cenno attraverso estratto del verbale della riunione del Gruppo consiliare allegato al rendiconto. 3. Il rendiconto delle spese deve essere successivamente approvato dall' Ufficio di Presidenza

previa verifica della Commissione di cui al comma 4 ed allegato alla rendicontazione prevista dall' articolo 5 della legge 6 dicembre 1973 n. 853. 4. E' costituita una Commissione consiliare eletta all' inizio di ogni legislatura. La Commissione e' composta: - dal Presidente del Consiglio o da membro dell' Ufficio di Presidenza da lui delegato che la presiede; - da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio con voto limitato a due. 5. La Commissione verifica la regolarita' dei rendiconti. 6. L' omessa trasmissione dei rendiconti nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dei contributi per il funzionamento del Gruppo consiliare."

ARTICOLO 4

(Modifica della tabella di cui all' articolo 5)

1. La tabella di cui all' articolo 5 della lr 38/ 1990 e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente:

TABELLA (articolo 5)

Qualifica del personale assegnato non sup a 8 non sup a 6 totale Fino a 2 Consiglieri 1 1 2 da 3 a 4
Consiglieri 1 2 3 da 5 a 6 Consiglieri 2 2 4 da 7 a 8 Consiglieri 2 3 5 da 9 a 10 Consiglieri 2 4 6 da 11 a
12 Consiglieri 3 4 7 oltre 13 Consiglieri 3 5 8

ARTICOLO 5

(Modifica dell' articolo 7)

1. L' articolo 7 della lr 38/ 1990 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: " 1. I Gruppi consiliari che non possono ovvero non intendono avvalersi di personale regionale di ruolo o di personale a tal fine comandato presso la Regione ovvero che se ne avvalgano solo per una parte del contingente numerico loro spettante possono avvalersi di personale esterno a termine e ricevono per ogni unita' un finanziamento mensile equivalente all' importo lordo che deriva dall' applicazione degli elementi di seguito elencati riferiti per la sola quantificazione al personale di cui alla tabella allegata: a) retribuzione base composta dalle seguenti voci definite dal contratto valevole per i dipendenti della Regione: stipendio base eventuali somme per vacanza contrattuale indennita' integrativa speciale per i relativi livelli assegnati; b) straordinario su un monte ore massimo annuale previsto per i dipendenti della Regione rapportato ai dipendenti di cui alla tabella allegata e quantificato mensilmente; c) ferie e permessi pari a quelli previsti per i dipendenti regionali divisore mensile ai fini INPS pari a 26 ore divisore orario pari a 156 ore - mese divisore mensile non ai fini INPS pari a 30 ore come per i dipendenti regionali; d) accantonamenti al fondo di trattamento di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del Codice Civile; e) 13 mensilita' riconosciute; f) perequazione contributiva INPS SSN ritenute IRPEF a carico del datore di lavoro. 2. La Regione all' inizio di ciascun mese consegna ai Gruppi consiliari dei tickets mensa per il personale esterno dell' importo corrispondente a quello di cui fruiscono i dipendenti della Regione e in numero pari al numero dei giorni lavorativi moltiplicato per ogni unita' di personale di cui alla tabella allegata. 3. Nel caso di assenza per malattia ed infortunio viene assicurata al dipendente del Gruppo la retribuzione prevista per i dipendenti della Regione; l' eventuale eccedenza non corrisposta dall' INPS e' a carico della Regione stessa.

4. Nel rispetto dell' ammontare complessivo definito dai commi 1 e 2 i Gruppi consiliari hanno facolta' di avvalersi di personale anche part - time. 5. I Gruppi consiliari utilizzano il finanziamento di cui ai commi 1 e 2 sia per le spese di prestazione d' opera sia per le spese per eventuali incarichi a termine che si risolvono in ogni caso alla data delle elezioni per il rinnovo ordinario o anticipato del Consiglio regionale. 6. Il finanziamento e' corrisposto con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza ed e' commisurato all' effettivo impiego di personale documentato da lettera di incarico o contratto di assunzione con i relativi documenti di paga consegnati. 7. Annualmente vengono effettuati da parte dei Gruppi i rendiconti necessari e di conseguenza vengono operati dall' Ufficio di Presidenza eventuali conguagli o restituzioni."

ARTICOLO 6

(Modifica dell' articolo 8)

1. Il comma 2 dell' articolo 8 della lr 38/ 1990 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: " 2. Il Capogruppo sovrintende all' osservanza dell' orario di lavoro."

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 1 marzo 1996

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1996

___Num:0009

___Boll__Uff__Num:05

___Boll__Uff__Anno:1996